

News – 11/10/2021

Previdenza – messaggio Inps n. 3389 del 7 ottobre 2021, istruzioni operative per fruire dell'esonero contributivo "Occupazione Giovani" (art. 1, cc 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178)

L'Inps con il messaggio n. 3389/2021 conferma la possibilità di fruire dell'esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori under 36, effettuate dal 1 gennaio 2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o conversione di uno a termine

Con il [messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021](#), l'Inps ha fornito, a seguito di autorizzazione da parte della Commissione europea (decisione C2021 6827 final del 16 settembre 2021), le istruzioni operative riguardanti le modalità di fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori under 36. I primi chiarimenti in merito all'esonero in oggetto sono già stati forniti con la [circolare Inps n. 56 del 12 aprile 2021](#).

Seppur l'esonero contributivo potrà riferirsi ad assunzioni eseguite tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 l'autorizzazione della Commissione europea, richiamata sopra, si è espressa per le assunzioni eseguite fino al 31 dicembre 2021.

Dal messaggio si legge che i datori di lavoro dovranno inserire i giovani assunti e tutti i dati a loro riferiti, per i quali intendono avvalersi dell'esonero contributivo, nel flusso Uniemens, relativo al mese di settembre 2021, indicando tutte le retribuzioni lorde mensili e la contribuzione.

In particolare, si deve indicare nell'elemento il valore **GI36**, che si riferisce all'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato o per le conversioni dei contratti a termine.

Invece, all'interno dell'elemento dovrà essere inserita la data di assunzione oppure della conversione.

Gli importi dell'esonero in oggetto potranno poi essere visualizzati sul DM2013 virtuale attraverso i seguenti codici:

- **L544**, che si riferisce al conguaglio relativo all'esonero contributivo;
- **L545**, che si riferisce agli importi arretrati relativi all'esonero contributivo.

Invece, per quanto riguarda i datori di lavoro di aziende e imprese che operano nelle regioni meridionali, elencate precedentemente nella circolare n. 56/2021 (sopra menzionata), oltre che riportare gli elementi retributivi e contributivi dovranno utilizzare il codice **GI48**, anziché il codice GI36.

Anche in questo caso, gli importi richiesti saranno visualizzati nel modello DM2013 virtuale con i seguenti codici:

- **L546**, che si riferisce al conguaglio relativo all'esonero contributivo;
- **L547**, che si riferisce agli importi arretrati relativi all'esonero contributivo.

Inoltre, nel caso in cui un'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, per il medesimo lavoratore, al nuovo esonero contributivo più favorevole (pari al 100%), dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero, utilizzando il codice causale **M472**. Mentre, se l'azienda sta usufruendo delle agevolazioni previste dalla "Decontribuzione Sud" dovrà, anche in questo caso, procedere alla restituzione della prima agevolazione con il codice causale **M543**.

Infine, il messaggio evidenzia che il recupero delle somme dei mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.